




COMUNE DI SCALDASOLE
Provincia di Pavia



Via XI febbraio 7 - 27020 SCALDASOLE Tel. +39 0382997454 Fax +39 0382996396 E-mail info@comune.scaldasole.pv.it

Ordinanza n. 5/2007

IL SINDACO

- Considerato che nel territorio comunale non esistono aziende ricettive all'aria aperta, tanto meno campi di sosta o di transito attrezzati all'accoglimento di nomadi o semi-nomadi;
- Rilevata tuttavia la presenza saltuaria di un gruppo piuttosto numeroso di persone con stazionamento di alcuni caravan e autocaravan nei pressi nel campo sportivo comunale;
- Accertato che i predetti veicoli occupano la sede stradale in misura eccedente il loro ingombro e che la presenza di tavolinetti, sedie, etc., costituisce strumento per realizzare un'attività di campeggio piuttosto che di circolazione;
- Constatato che l'utilizzo di tali attrezzi è vietato durante la sosta su strade o su aree ad uso pubblico, in quanto mancano gli impianti di smaltimento igienico-sanitario indicati nell'art. 378 del Regolamento del Codice della Strada, nonché l'acqua corrente potabile e l'energia elettrica, contrariamente a quanto previsto dal Capitolo 15 del Titolo III del Regolamento Locale di Igiene;
- Accertato inoltre che l'area occupata è di uso pubblico, e pertanto deve essere lasciata a disposizione di tutta la Cittadinanza;
- Riconosciuta pertanto la necessità di provvedere in merito;
- Visto il d.lgs. 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada";
- Visto il d.P.R. 16/12/1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada";
- Visto il r.d. 19/10/1930, n. 1398, "Approvazione del testo definitivo del Codice penale";
- Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

- Il divieto di sosta permanente a caravan e autocaravan nella piazza sita in via Alberto Salvadeo (angolo via don Carlo Pensa);
- Il divieto di campeggio (sosta e soggiorno mediante mezzi di pernottamento autonomi e mobili) in tutto il territorio comunale.

L'inottemperanza a quanto prescritto dal presente provvedimento, fatta salva l'applicazione degli artt. 633 (invasione di terreno o di edifici) e 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui) del codice penale, nonché dell'art. 7 del codice della strada, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, qualora le persone interessate non provvedano allo sgombero immediato dell'area occupata.

Si avverte che, contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Scaldasole, 1° dicembre 2007.

Il Sindaco
Luigi Rabeschi

